

Note all'art. 29:

— Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 30:

— Per i riferimenti all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»:

«Art. 2 (*Iniziativa a domanda*). — 1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo.

4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.

5. La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.

6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonché per l'applicazione della tabella A o della tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella F1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 3 (*Avvio d'ufficio*). — 1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.

2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.»

— Si riporta il testo dell'articolo 148 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

Art. 148 (*Accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative*). — 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.

2. L'accesso alla qualifica del primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, avviene mediante apposito scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti di cui al presente capo, nonché quelli appartenenti ai ruoli tecnico-professionali di cui al capo II, che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. In ogni caso è ammesso allo scrutinio il personale direttivo che abbia svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi.

3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

4. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio indicato al comma 3.»

25G00132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 giugno 2025, n. 125.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;



Visti gli articoli 136, 137 e 139 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Viste, in particolare, le disposizioni del richiamato articolo 137 relativo alle modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 16 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2024, relativo all'«individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022 – 2024, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 n.121, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2022–2024, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 20 febbraio 2025, dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale:

- CO.NA.PO.;
- FNS CISL;
- UIL PA VV.F.;
- CONFSAI VV.F.

L'Organizzazione sindacale FP CGIL VV.F., rappresentativa del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non ha sottoscritto la suddetta ipotesi e non ha presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 139, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visti l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e l'articolo 1, comma 121, della legge 207 del 30 dicembre 2024 che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo collettivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 139, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022 – 2024 e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente accordo disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022-2024.

2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2025-2027, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

TITOLO I

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 2.

Nuovi stipendi

1. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:



Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendio 12 mensilità (euro)
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	dec. 01.04.2022	dec. 01.04.2022
Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento		
allievo vigile del fuoco	4,90	19.674,85
vigile del fuoco pilota di aeromobile vigile del fuoco specialista di aeromobile vigile del fuoco elisoccorritore vigile del fuoco sommozzatore vigile del fuoco nautico di coperta vigile del fuoco nautico di macchina vigile del fuoco vigile del fuoco AIB	4,90	19.674,85
vigile del fuoco esperto pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto elisoccorritore vigile del fuoco esperto sommozzatore vigile del fuoco esperto nautico di coperta vigile del fuoco esperto nautico di macchina vigile del fuoco esperto vigile del fuoco esperto AIB	5,04	20.224,98
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	5,13	20.573,52
vigile del fuoco coordinatore pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore sommozzatore vigile del fuoco coordinatore nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore vigile del fuoco coordinatore AIB	5,33	21.400,07
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	5,56	22.318,52



specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale		
capo squadra pilota di aeromobile capo squadra specialista di aeromobile capo squadra elisoccorritore capo squadra sommozzatore capo squadra nautico di coperta capo squadra nautico di macchina capo squadra capo squadra AIB	5,56	22.318,52
capo squadra esperto pilota di aeromobile capo squadra esperto specialista di aeromobile capo squadra esperto elisoccorritore capo squadra esperto sommozzatore capo squadra esperto nautico di coperta capo squadra esperto nautico di macchina capo squadra esperto capo squadra AIB esperto	5,69	22.823,75
capo reparto pilota di aeromobile capo reparto specialista di aeromobile capo reparto elisoccorritore capo reparto sommozzatore capo reparto nautico di coperta capo reparto nautico di macchina capo reparto capo reparto AIB	5,76	23.099,23
capo reparto con scatto convenzionale pilota di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale specialista di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale elisoccorritore capo reparto con scatto convenzionale sommozzatore capo reparto con scatto convenzionale nautico di coperta capo reparto con scatto convenzionale nautico di macchina capo reparto con scatto convenzionale capo reparto AIB con scatto convenzionale	6,00	24.063,63
ispettore antincendi pilota di aeromobile ispettore antincendi specialista di aeromobile ispettore antincendi elisoccorritore ispettore antincendi sommozzatore ispettore antincendi nautico di coperta ispettore antincendi nautico di macchina ispettore antincendi ispettore antincendi AIB	6,00	24.063,63
ispettore antincendi esperto pilota di aeromobile ispettore antincendi esperto specialista di aeromobile ispettore antincendi esperto elisoccorritore ispettore antincendi esperto sommozzatore ispettore antincendi esperto nautico di coperta ispettore antincendi esperto nautico di macchina ispettore antincendi esperto ispettore antincendi esperto AIB	6,11	24.522,80
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale pilota di aeromobile ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale specialista di aeromobile ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale elisoccorritore ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale sommozzatore ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale nautico di coperta ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	6,30	25.257,67

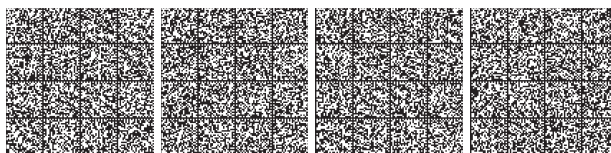


nautico di macchina ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale		
ispettore antincendi coordinatore pilota di aeromobile ispettore antincendi coordinatore specialista di aeromobile ispettore antincendi coordinatore elisoccorritore ispettore antincendi coordinatore sommozzatore ispettore antincendi coordinatore nautico di coperta ispettore antincendi coordinatore nautico di macchina ispettore antincendi coordinatore ispettore antincendi coordinatore AIB	6,41	25.716,84
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale pilota di aeromobile ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale specialista di aeromobile ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale elisoccorritore ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale sommozzatore ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale nautico di coperta ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale nautico di macchina ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	6,80	27.294,26
Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente	Incrementi mensili lordi (euro) dec. 01.04.2022	Stipendio 12 mensilità (euro) dec. 01.04.2022
operatore	4,71	18.881,67
operatore esperto	4,90	19.674,85
operatore esperto con scatto convenzionale	5,08	20.390,11
assistente	5,52	22.135,35
assistente capo con scatto convenzionale	5,69	22.823,75
ispettore logistico-gestionale ispettore informatico ispettore tecnico-scientifico ispettore sanitario	5,80	23.277,60
ispettore logistico-gestionale esperto ispettore informatico esperto ispettore tecnico-scientifico esperto ispettore sanitario esperto	5,99	24.038,52
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale ispettore informatico esperto con scatto convenzionale ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	6,16	24.707,41
ispettore logistico-gestionale coordinatore ispettore informatico coordinatore ispettore tecnico-scientifico coordinatore ispettore sanitario coordinatore	6,41	25.716,84
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	6,80	27.294,26
Qualifiche dei ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente	Incrementi mensili lordi (euro) dec. 01.04.2022	Stipendio 12 mensilità (euro) dec. 01.04.2022
orchestrale	5,69	22.823,75
orchestrale esperto	5,80	23.277,60
orchestrale esperto con scatto convenzionale	5,99	24.038,52
orchestrale superiore	6,16	24.707,41
orchestrale superiore con scatto convenzionale	6,41	25.716,84
Maestro direttore	5,80	23.277,60
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	5,99	24.038,52
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	6,16	24.707,41

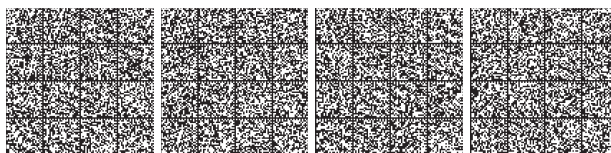


Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	6,41	25.716,84
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	6,80	27.294,26
atleta	5,69	22.823,75
atleta con primo scatto convenzionale	5,80	23.277,60
atleta con secondo scatto convenzionale	5,99	24.038,52
atleta con terzo scatto convenzionale	6,16	24.707,41
atleta con quarto scatto convenzionale	6,41	25.716,84

2. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:



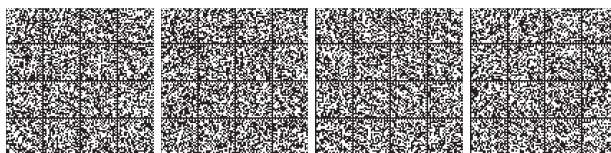
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendio 12 mensilità (euro)
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	<i>dec. 01.07.2022</i>	<i>dec. 01.07.2022</i>
Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento		
allievo vigile del fuoco	8,17	19.714,09
vigile del fuoco pilota di aeromobile vigile del fuoco specialista di aeromobile vigile del fuoco elisoccorritore vigile del fuoco sommizzatore vigile del fuoco nautico di coperta vigile del fuoco nautico di macchina vigile del fuoco vigile del fuoco AIB	8,17	19.714,09
vigile del fuoco esperto pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto elisoccorritore vigile del fuoco esperto sommizzatore vigile del fuoco esperto nautico di coperta vigile del fuoco esperto nautico di macchina vigile del fuoco esperto vigile del fuoco esperto AIB	8,40	20.265,30
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale sommizzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	8,55	20.614,56
vigile del fuoco coordinatore pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore sommizzatore vigile del fuoco coordinatore nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore vigile del fuoco coordinatore AIB	8,89	21.442,79
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	9,27	22.363,04



elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale sommizzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale		
capo squadra pilota di aeromobile capo squadra specialista di aeromobile capo squadra elisoccorritore capo squadra sommizzatore capo squadra nautico di coperta capo squadra nautico di macchina capo squadra capo squadra AIB	9,27	22.363,04
capo squadra esperto pilota di aeromobile capo squadra esperto specialista di aeromobile capo squadra esperto elisoccorritore capo squadra esperto sommizzatore capo squadra esperto nautico di coperta capo squadra esperto nautico di macchina capo squadra esperto capo squadra AIB esperto	9,48	22.869,23
capo reparto pilota di aeromobile capo reparto specialista di aeromobile capo reparto elisoccorritore capo reparto sommizzatore capo reparto nautico di coperta capo reparto nautico di macchina capo reparto capo reparto AIB	9,60	23.145,31
capo reparto con scatto convenzionale pilota di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale specialista di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale elisoccorritore capo reparto con scatto convenzionale sommizzatore capo reparto con scatto convenzionale nautico di coperta capo reparto con scatto convenzionale nautico di macchina capo reparto con scatto convenzionale capo reparto AIB con scatto convenzionale	10,00	24.111,63
ispettore antincendi pilota di aeromobile ispettore antincendi specialista di aeromobile ispettore antincendi elisoccorritore ispettore antincendi sommizzatore ispettore antincendi nautico di coperta ispettore antincendi nautico di macchina ispettore antincendi ispettore antincendi AIB	10,00	24.111,63
ispettore antincendi esperto pilota di aeromobile ispettore antincendi esperto specialista di aeromobile ispettore antincendi esperto elisoccorritore ispettore antincendi esperto sommizzatore ispettore antincendi esperto nautico di coperta ispettore antincendi esperto nautico di macchina ispettore antincendi esperto ispettore antincendi esperto AIB	10,19	24.571,76
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale pilota di aeromobile ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale specialista di aeromobile ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale elisoccorritore ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale sommizzatore ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale nautico di coperta ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale nautico di macchina ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	10,49	25.307,95



ispettore antincendi coordinatore pilota di aeromobile ispettore antincendi coordinatore specialista di aeromobile ispettore antincendi coordinatore elisoccorritore ispettore antincendi coordinatore sommizzatore ispettore antincendi coordinatore nautico di coperta ispettore antincendi coordinatore nautico di macchina ispettore antincendi coordinatore ispettore antincendi coordinatore AIB	10,68	25.768,08
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale pilota di aeromobile ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale specialista di aeromobile ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale elisoccorritore ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale sommizzatore ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale nautico di coperta ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale nautico di macchina ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	11,34	27.348,74
Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente	Incrementi mensili lordi (euro) dec. 01.07.2022	Stipendio 12 mensilità (euro) dec. 01.07.2022
operatore	7,84	18.919,23
operatore esperto	8,17	19.714,09
operatore esperto con scatto convenzionale	8,47	20.430,79
assistente	9,20	22.179,51
assistente capo con scatto convenzionale	9,48	22.869,23
ispettore logistico-gestionale ispettore informatico ispettore tecnico-scientifico ispettore sanitario	9,67	23.324,04
ispettore logistico-gestionale esperto ispettore informatico esperto ispettore tecnico-scientifico esperto ispettore sanitario esperto	9,99	24.086,52
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale ispettore informatico esperto con scatto convenzionale ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	10,26	24.756,61
ispettore logistico-gestionale coordinatore ispettore informatico coordinatore ispettore tecnico-scientifico coordinatore ispettore sanitario coordinatore	10,68	25.768,08
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	11,34	27.348,74
Qualifiche dei ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente	Incrementi mensili lordi (euro) dec. 01.07.2022	Stipendio 12 mensilità (euro) dec. 01.07.2022
orchestrale	9,48	22.869,23
orchestrale esperto	9,67	23.324,04
orchestrale esperto con scatto convenzionale	9,99	24.086,52
orchestrale superiore	10,26	24.756,61
orchestrale superiore con scatto convenzionale	10,68	25.768,08
Maestro direttore	9,67	23.324,04
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	9,99	24.086,52
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	10,26	24.756,61
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	10,68	25.768,08
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	11,34	27.348,74



atleta	9,48	22.869,23
atleta con primo scatto convenzionale	9,67	23.324,04
atleta con secondo scatto convenzionale	9,99	24.086,52
atleta con terzo scatto convenzionale	10,26	24.756,61
atleta con quarto scatto convenzionale	10,68	25.768,08

3. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:



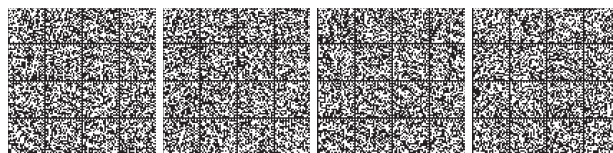
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendio 12 mensilità (euro)
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	dec. 01.01.2024	dec. 01.01.2024
Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento		
allievo vigile del fuoco	110,31	20.939,77
vigile del fuoco pilota di aeromobile vigile del fuoco specialista di aeromobile vigile del fuoco elisoccorritore vigile del fuoco sommozzatore vigile del fuoco nautico di coperta vigile del fuoco nautico di macchina vigile del fuoco vigile del fuoco AIB	110,31	20.939,77
vigile del fuoco esperto pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto elisoccorritore vigile del fuoco esperto sommozzatore vigile del fuoco esperto nautico di coperta vigile del fuoco esperto nautico di macchina vigile del fuoco esperto vigile del fuoco esperto AIB	113,39	21.525,18
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	115,35	21.896,16
vigile del fuoco coordinatore pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore sommozzatore vigile del fuoco coordinatore nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore vigile del fuoco coordinatore AIB	119,98	22.775,87
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	125,13	23.753,36



nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale		
capo squadra pilota di aeromobile capo squadra specialista di aeromobile capo squadra elisoccorritore capo squadra sommizzatore capo squadra nautico di coperta capo squadra nautico di macchina capo squadra capo squadra AIB	125,13	23.753,36
capo squadra esperto pilota di aeromobile capo squadra esperto specialista di aeromobile capo squadra esperto elisoccorritore capo squadra esperto sommizzatore capo squadra esperto nautico di coperta capo squadra esperto nautico di macchina capo squadra esperto capo squadra AIB esperto	127,96	24.290,99
capo reparto pilota di aeromobile capo reparto specialista di aeromobile capo reparto elisoccorritore capo reparto sommizzatore capo reparto nautico di coperta capo reparto nautico di macchina capo reparto capo reparto AIB	129,51	24.584,23
capo reparto con scatto convenzionale pilota di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale specialista di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale elisoccorritore capo reparto con scatto convenzionale sommizzatore capo reparto con scatto convenzionale nautico di coperta capo reparto con scatto convenzionale nautico di macchina capo reparto con scatto convenzionale capo reparto AIB con scatto convenzionale	134,91	25.610,55
ispettore antincendi pilota di aeromobile ispettore antincendi specialista di aeromobile ispettore antincendi elisoccorritore ispettore antincendi sommizzatore ispettore antincendi nautico di coperta ispettore antincendi nautico di macchina ispettore antincendi ispettore antincendi AIB	134,91	25.610,55
ispettore antincendi esperto pilota di aeromobile ispettore antincendi esperto specialista di aeromobile ispettore antincendi esperto elisoccorritore ispettore antincendi esperto sommizzatore ispettore antincendi esperto nautico di coperta ispettore antincendi esperto nautico di macchina ispettore antincendi esperto ispettore antincendi esperto AIB	137,49	26.099,36
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale pilota di aeromobile ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale specialista di aeromobile ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale elisoccorritore ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale sommizzatore ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale nautico di coperta ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale nautico di macchina ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	141,61	26.881,39
ispettore antincendi coordinatore pilota di aeromobile ispettore antincendi coordinatore	144,18	27.370,08



specialista di aeromobile ispettore antincendi coordinatore elisoccorritore ispettore antincendi coordinatore sommizzatore ispettore antincendi coordinatore nautico di coperta ispettore antincendi coordinatore nautico di macchina ispettore antincendi coordinatore ispettore antincendi coordinatore AIB		
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale pilota di aeromobile ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale specialista di aeromobile ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale elisoccorritore ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale sommizzatore ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale nautico di coperta ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale nautico di macchina ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	153,03	29.049,02
Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente	Incrementi mensili lordi (euro) dec. 01.01.2024	Stipendio 12 mensilità (euro) dec. 01.01.2024
operatore	105,86	20.095,47
operatore esperto	110,31	20.939,77
operatore esperto con scatto convenzionale	114,32	21.700,99
assistente	124,10	23.558,31
assistente capo con scatto convenzionale	127,96	24.290,99
ispettore logistico-gestionale ispettore informatico ispettore tecnico-scientifico ispettore sanitario	130,51	24.774,12
ispettore logistico-gestionale esperto ispettore informatico esperto ispettore tecnico-scientifico esperto ispettore sanitario esperto	134,77	25.583,88
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale ispettore informatico esperto con scatto convenzionale ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	138,52	26.295,73
ispettore logistico-gestionale coordinatore ispettore informatico coordinatore ispettore tecnico-scientifico coordinatore ispettore sanitario coordinatore	144,18	27.370,08
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	153,03	29.049,02
Qualifiche dei ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente	Incrementi mensili lordi (euro) dec. 01.01.2024	Stipendio 12 mensilità (euro) dec. 01.01.2024
orchestrale	127,96	24.290,99
orchestrale esperto	130,51	24.774,12
orchestrale esperto con scatto convenzionale	134,77	25.583,88
orchestrale superiore	138,52	26.295,73
orchestrale superiore con scatto convenzionale	144,18	27.370,08
Maestro direttore	130,51	24.774,12
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	134,77	25.583,88
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	138,52	26.295,73
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	144,18	27.370,08
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	153,03	29.049,02
atleta	127,96	24.290,99



atleta con primo scatto convenzionale	130,51	24.774,12
atleta con secondo scatto convenzionale	134,77	25.583,88
atleta con terzo scatto convenzionale	138,52	26.295,73
atleta con quarto scatto convenzionale	144,18	27.370,08

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4.

Indennità di rischio

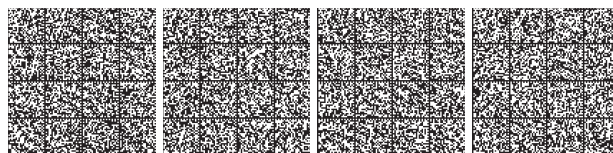
1. Le misure dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, come stabilite dall'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:



Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative	Incrementi mensili lordi	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	(euro)	(euro)
Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento	dec. 01.01.2024	dec. 01.01.2024
allievo vigile del fuoco	30,37	497,62
vigile del fuoco pilota di aeromobile vigile del fuoco specialista di aeromobile vigile del fuoco elisoccorritore vigile del fuoco sommizzatore vigile del fuoco nautico di coperta vigile del fuoco nautico di macchina vigile del fuoco vigile del fuoco AIB	37,13	608,38
vigile del fuoco esperto pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto elisoccorritore vigile del fuoco esperto sommizzatore vigile del fuoco esperto nautico di coperta vigile del fuoco esperto nautico di macchina vigile del fuoco esperto vigile del fuoco esperto AIB	39,35	644,71
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale sommizzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	42,36	694,06
vigile del fuoco coordinatore pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore sommizzatore vigile del fuoco coordinatore nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore vigile del fuoco coordinatore AIB	46,29	758,49
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale sommizzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	46,29	758,49



capo squadra pilota di aeromobile capo squadra specialista di aeromobile capo squadra elisoccorritore capo squadra sommizzatore capo squadra nautico di coperta capo squadra nautico di macchina capo squadra capo squadra AIB	51,10	837,31
capo squadra esperto pilota di aeromobile capo squadra esperto specialista di aeromobile capo squadra esperto elisoccorritore capo squadra esperto sommizzatore capo squadra esperto nautico di coperta capo squadra esperto nautico di macchina capo squadra esperto capo squadra AIB esperto	54,15	887,23
capo reparto pilota di aeromobile capo reparto specialista di aeromobile capo reparto elisoccorritore capo reparto sommizzatore capo reparto nautico di coperta capo reparto nautico di macchina capo reparto capo reparto AIB	54,15	887,23
capo reparto con scatto convenzionale pilota di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale specialista di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale elisoccorritore capo reparto con scatto convenzionale sommizzatore capo reparto con scatto convenzionale nautico di coperta capo reparto con scatto convenzionale nautico di macchina capo reparto con scatto convenzionale capo reparto AIB con scatto convenzionale	54,15	887,23
ispettore antincendi pilota di aeromobile ispettore antincendi specialista di aeromobile ispettore antincendi elisoccorritore ispettore antincendi sommizzatore ispettore antincendi nautico di coperta ispettore antincendi nautico di macchina ispettore antincendi ispettore antincendi AIB	54,40	891,38
ispettore antincendi esperto pilota di aeromobile ispettore antincendi esperto specialista di aeromobile ispettore antincendi esperto elisoccorritore ispettore antincendi esperto sommizzatore ispettore antincendi esperto nautico di coperta ispettore antincendi esperto nautico di macchina ispettore antincendi esperto ispettore antincendi esperto AIB	56,15	919,95
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale pilota di aeromobile ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale specialista di aeromobile ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale elisoccorritore ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale sommizzatore ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale nautico di coperta ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale nautico di macchina ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	58,66	961,16
ispettore antincendi coordinatore pilota di aeromobile ispettore antincendi coordinatore specialista di aeromobile ispettore antincendi coordinatore elisoccorritore ispettore antincendi coordinatore sommizzatore ispettore antincendi coordinatore nautico di coperta ispettore antincendi coordinatore	58,66	961,16



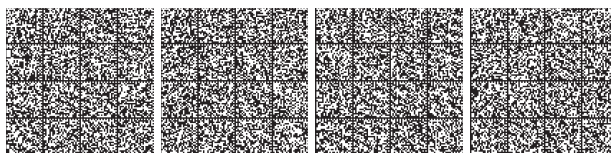
nautico di macchina ispettore antincendi coordinatore ispettore antincendi coordinatore AIB		
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale pilota di aeromobile ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale specialista di aeromobile ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale elisoccorritore ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale sommozzatore ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale nautico di coperta ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale nautico di macchina ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	59,35	972,48

2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.

Art. 5.

Indennità mensile

1. Le misure dell'indennità mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilite dall'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:



Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente	Incrementi mensili lordi (euro) <i>dec. 01.01.2024</i>	Nuove misure mensili dell'indennità mensile (euro) <i>dec. 01.01.2024</i>
operatore	19,31	316,36
operatore esperto	20,46	335,25
operatore esperto con scatto convenzionale	22,03	360,91
assistente	26,57	435,40
assistente capo con scatto convenzionale	28,16	461,36
ispettore logistico-gestionale ispettore informatico ispettore tecnico-scientifico ispettore sanitario	28,29	463,52
ispettore logistico-gestionale esperto ispettore informatico esperto ispettore tecnico-scientifico esperto ispettore sanitario esperto	29,20	478,38
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale ispettore informatico esperto con scatto convenzionale ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	30,50	499,79
ispettore logistico-gestionale coordinatore ispettore informatico coordinatore ispettore tecnico-scientifico coordinatore ispettore sanitario coordinatore	30,50	499,79
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	30,86	505,70
Qualifiche dei ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente	Incrementi mensili lordi (euro) <i>dec. 01.01.2024</i>	Nuove misure mensili dell'indennità mensile (euro) <i>dec. 01.01.2024</i>
orchestrale	28,16	461,36
orchestrale esperto	28,29	463,52
orchestrale esperto con scatto convenzionale	29,20	478,38
orchestrale superiore	30,50	499,79
orchestrale superiore con scatto convenzionale	30,50	499,79
Maestro direttore	28,29	463,52
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	29,20	478,38
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	30,50	499,79
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	30,50	499,79



Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	30,86	505,70
atleta	28,16	461,36
atleta con primo scatto convenzionale	28,29	463,52
atleta con secondo scatto convenzionale	29,20	478,38
atleta con terzo scatto convenzionale	30,50	499,79
atleta con quarto scatto convenzionale	30,50	499,79

2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.

Art. 6.

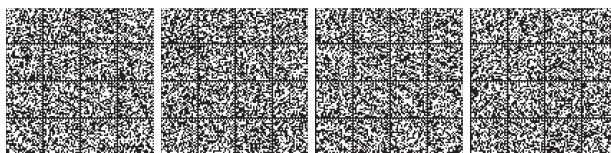
Effetti sugli assegni personali riassorbibili

1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 14-*sexies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

Art. 7.

Lavoro straordinario

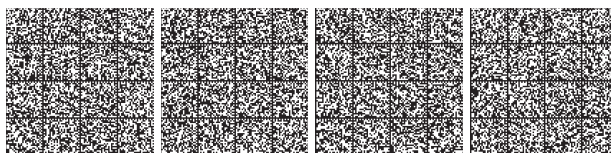
1. Le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2024 negli importi di cui alla presente tabella:



Misure orarie del lavoro straordinario			
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative	Feriale (euro)	Festivo o notturno (euro)	Festivo notturno (euro)
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	dec. 01.01.2024	dec. 01.01.2024	dec. 01.01.2024
Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento			
allievo vigile del fuoco	13,94	15,76	18,18
vigile del fuoco pilota di aeromobile vigile del fuoco specialista di aeromobile vigile del fuoco elisoccorritore vigile del fuoco sommozzatore vigile del fuoco nautico di coperta vigile del fuoco nautico di macchina vigile del fuoco vigile del fuoco AIB	13,94	15,76	18,18
vigile del fuoco esperto pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto elisoccorritore vigile del fuoco esperto sommozzatore vigile del fuoco esperto nautico di coperta vigile del fuoco esperto nautico di macchina vigile del fuoco esperto vigile del fuoco esperto AIB	14,33	16,20	18,69
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	14,57	16,47	19,01
vigile del fuoco coordinatore pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore sommozzatore vigile del fuoco coordinatore nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore vigile del fuoco coordinatore AIB	15,16	17,13	19,77
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	15,81	17,88	20,63



capo squadra pilota di aeromobile capo squadra specialista di aeromobile capo squadra elisoccorritore capo squadra sommozzatore capo squadra nautico di coperta capo squadra nautico di macchina capo squadra capo squadra AIB	15,81	17,88	20,63
capo squadra esperto pilota di aeromobile capo squadra esperto specialista di aeromobile capo squadra esperto elisoccorritore capo squadra esperto sommozzatore capo squadra esperto nautico di coperta capo squadra esperto nautico di macchina capo squadra esperto capo squadra AIB esperto	16,17	18,28	21,09
capo reparto pilota di aeromobile capo reparto specialista di aeromobile capo reparto elisoccorritore capo reparto sommozzatore capo reparto nautico di coperta capo reparto nautico di macchina capo reparto capo reparto AIB	16,36	18,50	21,35
capo reparto con scatto convenzionale pilota di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale specialista di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale elisoccorritore capo reparto con scatto convenzionale sommozzatore capo reparto con scatto convenzionale nautico di coperta capo reparto con scatto convenzionale nautico di macchina capo reparto con scatto convenzionale capo reparto AIB con scatto convenzionale	17,04	19,27	22,23
ispettore antincendi pilota di aeromobile ispettore antincendi specialista di aeromobile ispettore antincendi elisoccorritore ispettore antincendi sommozzatore ispettore antincendi nautico di coperta ispettore antincendi nautico di macchina ispettore antincendi ispettore antincendi AIB	17,04	19,27	22,23
ispettore antincendi esperto pilota di aeromobile ispettore antincendi esperto specialista di aeromobile ispettore antincendi esperto elisoccorritore ispettore antincendi esperto sommozzatore ispettore antincendi esperto nautico di coperta ispettore antincendi esperto nautico di macchina ispettore antincendi esperto ispettore antincendi esperto AIB	17,37	19,63	22,65
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale pilota di aeromobile ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale specialista di aeromobile ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale elisoccorritore ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale sommozzatore ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale nautico di coperta ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale nautico di macchina ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	17,89	20,23	23,34
ispettore antincendi coordinatore pilota di aeromobile ispettore antincendi coordinatore specialista di aeromobile ispettore antincendi coordinatore	18,22	20,59	23,76



elisoccorritore ispettore antincendi coordinatore sommizzatore ispettore antincendi coordinatore nautico di coperta ispettore antincendi coordinatore nautico di macchina ispettore antincendi coordinatore ispettore antincendi coordinatore AIB			
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale pilota di aeromobile ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale specialista di aeromobile ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale elisoccorritore ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale sommizzatore ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale nautico di coperta ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale nautico di macchina ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	19,33	21,85	25,22
Misure orarie del lavoro straordinario	Feriale	Festivo o notturno	Festivo notturno
Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente	(euro) dec. 01.01.2024	(euro) dec. 01.01.2024	(euro) dec. 01.01.2024
operatore	13,37	15,12	17,45
operatore esperto	13,94	15,76	18,18
operatore esperto con scatto convenzionale	14,44	16,33	18,84
assistente	15,67	17,72	20,45
assistente capo con scatto convenzionale	16,17	18,28	21,09
ispettore logistico-gestionale ispettore informatico ispettore tecnico-scientifico ispettore sanitario	16,49	18,64	21,51
ispettore logistico-gestionale esperto ispettore informatico esperto ispettore tecnico-scientifico esperto ispettore sanitario esperto	17,03	19,25	22,22
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale ispettore informatico esperto con scatto convenzionale ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	17,50	19,79	22,83
ispettore logistico-gestionale coordinatore ispettore informatico coordinatore ispettore tecnico-scientifico coordinatore ispettore sanitario coordinatore	18,22	20,59	23,76
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	19,33	21,85	25,22
Misure orarie del lavoro straordinario	Feriale	Festivo o notturno	Festivo notturno
Qualifiche dei ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente	(euro) dec. 01.01.2024	(euro) dec. 01.01.2024	(euro) dec. 01.01.2024
orchestrale	16,17	18,28	21,09
orchestrale esperto	16,49	18,64	21,51
orchestrale esperto con scatto convenzionale	17,03	19,25	22,22
orchestrale superiore	17,50	19,79	22,83
orchestrale superiore con scatto convenzionale	18,22	20,59	23,76
Maestro direttore	16,49	18,64	21,51
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	17,03	19,25	22,22
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	17,50	19,79	22,83



Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	18,22	20,59	23,76
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	19,33	21,85	25,22
atleta	16,17	18,28	21,09
atleta con primo scatto convenzionale	16,49	18,64	21,51
atleta con secondo scatto convenzionale	17,03	19,25	22,22
atleta con terzo scatto convenzionale	17,50	19,79	22,83
atleta con quarto scatto convenzionale	18,22	20,59	23,76

Art. 8.

Incremento indennità orarie per turni notturni e turni svolti nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara.

1. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, le lettere *a)* e *b)*, sono sostituite dalle seguenti:

a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;

b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.».

2. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, le lettere *a)* e *b)*, sono sostituite dalle seguenti:

a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;

b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.».

3. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, le lettere *a)* e *b)*, sono sostituite dalle seguenti:

a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;

b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.».

Art. 9.

Pronta disponibilità

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'osservanza di un periodo di recupero psico-fisico tra turni di servizio e di pronta disponibilità di almeno 12 ore, con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definite:

a) le modalità di contatto e di svolgimento dei servizi di pronta disponibilità diurna e notturna del personale che espleta attività specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico-professionali nonché gli eventuali limiti massimi di turni mensili individuali;

b) le misure del compenso per l'effettuazione del servizio di pronta disponibilità, nel limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto e dell'eventuale relativa maggiorazione, a decorrere dall'anno 2026, per i casi di impiego effettivo nei servizi istituzionali inferiori a due ore;

c) l'implementazione delle misure di cui alla lettera *b)*, nel limite delle risorse stanziato, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

2. Il limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è incrementato dell'importo complessivo di euro 979.653,35 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025.



Art. 10.

Alimentazione del Fondo di amministrazione

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, il fondo previsto e disciplinato dal medesimo articolo è incrementato di euro 40.689,20 per l'anno 2024, di euro 47.257,62 per l'anno 2025 e di euro 609.369,90 a decorrere dall'anno 2026.

Art. 11.

Utilizzo del Fondo di amministrazione

1. Fermi restando gli utilizzi disposti dai commi 2 e 3 e dagli articoli 8 e 9 del presente decreto, si confermano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121.

2. Al fine di incentivare la produttività del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza, l'importo di cui all'articolo 9, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 è incrementato di euro 64.000,00 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025.

3. Al fine di compensare il personale per il servizio di pronta disponibilità nei casi di impiego effettivo nei servizi istituzionali inferiori a due ore, è destinato un importo nel limite di euro 600.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2026, di cui all'articolo 10 del presente decreto.

4. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, potrà essere altresì utilizzato al fine di incrementare l'indennità di missione del personale inviato in servizio fuori sede. Tale emolumento non è cumulabile con lo straordinario.

Art. 12.

Trattamento di trasferta

1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, l'indennità di missione prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00.

2. Con la medesima decorrenza del comma 1, le lettere a) e b) dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, sono sostituite dalle seguenti:

a) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto;

b) i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».

3. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

«13. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base.».

TITOLO II

ISTITUTI NORMATIVI

Art. 13.

Particolari articolazioni dell'orario di lavoro

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Le attività di allenamento e di preparazione atletica individuale del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, nonché lo studio e la preparazione individuale della Banda musicale possono essere effettuate anche in ambito territoriale diverso da quello di servizio, ferma restando, per gli orchestrali, la prevalenza della preparazione collegiale da svolgere presso la sede abituale di servizio. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2022, n. 121, come modificato e integrato dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024. Trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024.

Art. 14.

Emergenze locali

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per emergenze di durata continuativa presumibilmente superiore a 48 ore e per le quali non è stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il personale inviato in missione svolge, nei limiti della durata dell'emergenza e nell'ambito dello specifico monte ore di lavoro straordinario autorizzato annualmente con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il seguente orario di lavoro:

a) operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse o in imminente pericolo di vita: 24 ore su 24;



b) operazioni di soccorso e primarie attività di messa in sicurezza e mitigazione del rischio residuo: 16 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attività nel periodo di riposo obbligatorio;

c) operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione fino al cessare delle esigenze: 13 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attività nel periodo di riposo obbligatorio.».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di cui al comma 1 l'avvicinamento del personale appartenente ad altre regioni avviene di norma entro settantadue ore, sulla base di quanto pianificato e disposto dal direttore regionale o interregionale competente per territorio che assicura il coordinamento dell'impiego delle risorse pervenute, anche ai fini della gestione logistica e amministrativa. La movimentazione del personale proveniente da altre regioni è disposta dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo per il tramite del Centro Operativo Nazionale (CON). La gestione delle attività tecniche e operative è assicurata in modo da garantire la piena continuità, sotto la direzione tecnica del Comandante dei vigili del fuoco competente per territorio che attesta lo svolgimento dei servizi.».

Art. 15.

Mensa

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore rispetto alla normale turnazione diurna di 12 ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione notturna di 12 ore ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.».

Art. 16.

Permessi

1. All'articolo 17, comma 1, ultimo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, dopo le parole: «entro sette giorni lavorativi dal decesso» sono inserite le seguenti: «o dalla data del funerale.».

Art. 17.

Tutela della genitorialità

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, l'ultimo capoverso «sino al compimento del terzo anno di età del figlio» è sostituito con «sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio».

b) È aggiunto il comma 4-bis:

«4-bis. A domanda, è previsto l'esonero dal turno notturno per il dipendente che assiste un figlio affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita opportunamente documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».

Art. 18.

Cessione solidale del congedo ordinario

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli che necessitino di cure costanti, e/o al coniuge convivente, ovvero al convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero ai genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonché ai genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:

a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

b) le quattro giornate di riposo per le festività sopresse.».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

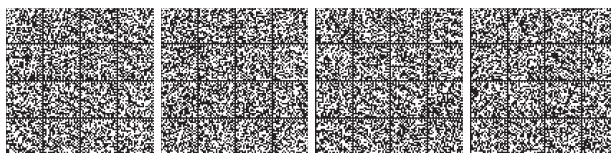
«3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale in servizio, anche in sedi diverse da quella di appartenenza del dipendente richiedente, garantendo l'anonimato del richiedente.».

Art. 19.

Malattie professionali

1. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Malattie Professionali*). — Ferme restando le competenze della Direzione Centrale per la Salute in materia di ricognizione delle malattie e degli infortuni riconosciuti in rapporto causale o concasuale con l'attività svolta dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, l'Osservatorio per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie, nell'ambito delle funzioni assegnate, svolge attività consultiva per lo sviluppo periodico delle più adeguate misure di tutela della salute e sicurezza del medesimo personale.».



Art. 20.

Lavoro agile

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è aggiunto il seguente:

«2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.».

Art. 21.

Tavolo tecnico per la programmazione didattica

1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«4. Salvo che non sia stata raggiunta un'intesa fra le parti, l'Amministrazione può assumere le proprie autonome determinazioni se siano trascorsi trenta giorni e si siano svolti almeno tre incontri fra le parti medesime. Dell'esito è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.».

Art. 22.

Banca delle ore

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Banca delle ore*). — 1. Al dipendente che espleta prestazioni lavorative debitamente autorizzate, aggiuntive all'orario d'obbligo, è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio.

2. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario è istituita una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente, nel quale, a richiesta dello stesso, confluiscono le ore prestate di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa nei limiti delle risorse stanziare sui relativi capitoli del bilancio dell'amministrazione e non retribuite nonché le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite. Delle ore accantonate può essere richiesto da ciascun dipendente il pagamento entro i limiti della disponibilità di bilancio con esclusione delle maggiorazioni per straordinario di cui al comma successivo ovvero il riposo compensativo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione.

3. Le sole maggiorazioni percentuali relative alle ore di straordinario, di cui all'articolo 26, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto aziende e delle amministrazioni dello stato

ad ordinamento autonomo, sottoscritto in data 24 maggio 2000, o supplementari, accantonate in banca delle ore sono comunque retribuite e devono essere corrisposte al dipendente nel mese successivo a quello nel quale sia stata resa la relativa prestazione lavorativa nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. I riposi compensativi di cui al comma 2 devono essere fruiti entro i due anni successivi a quello di maturazione.

5. Le modalità organizzative e applicative della banca delle ore sono individuate dal capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con carattere di uniformità sul territorio e mediante l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano la conservazione nel tempo dei provvedimenti di autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario.».

Art. 23.

Contrattazione integrativa

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula dell'accordo integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. Sono fatti salvi gli effetti dell'accordo sottoscritto in via definitiva trascorso il termine di trenta giorni, laddove i controlli di cui al comma 4 abbiano esito negativo. Per gli effetti finanziari, l'ammontare complessivo delle somme eventualmente erogate in diffinità al parere degli organi di controllo, formulato oltre il termine di cui al comma 4, è portato in riduzione del fondo di amministrazione per l'anno successivo, in sede di accertamento della consistenza del fondo medesimo.».

Art. 24.

Individuazione dei distaccamenti disagiati

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 le parole «previa informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole: «previa contrattazione integrativa».

2. La contrattazione integrativa di cui al comma 1, che verrà attivata entro trenta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto, può aggiornare i criteri ed i parametri di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121.

3. All'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«i) definizione dei criteri e dei parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti disagiati.».



TITOLO III
NORME FINALI

Art. 25.

Disposizioni finali

1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreti del Presidente della Repubblica.

Art. 26.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 71.383.272 per l'anno 2024, euro 75.777.502 per l'anno 2025 e ad euro 77.070.475 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a euro 5.900.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a euro 63.203.272 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a euro 2.280.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

d) quanto a euro 5.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

e) quanto a euro 63.527.502 per l'anno 2025 e ad euro 64.120.475 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

f) quanto a euro 2.280.000 per l'anno 2025 e ad euro 2.980.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

g) quanto a euro 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2167

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 136, 137 e 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249:

«Art. 136. (*Ambito di applicazione*). — 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 138, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 139, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «Vigili del fuoco e soccorso pubblico».

2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviavano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 138 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.»



«Art. 137. (*Delegazioni negoziali*). — 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 139, comma 1, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo.»

«Art. 139. (*Procedura di negoziazione*). — 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 136, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 137, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del 50 per cento del dato associativo.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio.

5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.»

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 16 maggio 2024, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022-2024, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2024, n. 123.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 n. 121, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 2022, n. 191.

— Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144.

— Si riporta il comma 609 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:

«609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.245.245 Per l'incremento degli oneri di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 330, L. 29 dicembre 2022, n. 197, l'art. 3, comma 1, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, e, successivamente, l'art. 1, commi 27 e 28, L. 30 dicembre 2023, n. 213.»

— Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191:

«Art. 3. (*Anticipo rinnovo contratti pubblici*). — 1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

— Si riportano i commi 27, 28 e 347 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»:

«27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,



concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

«28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.»

«347. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»:

«Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). — (Omissis).

121. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nell'anno 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari relativo all'anno 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.»

Nota all'art. 1:

— Si riporta l'articolo 138 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

«Art. 138. (Materie di negoziazione). — 1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziolate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;

b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;

c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;

d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;

e) i criteri per la mobilità a domanda;

f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;

g) la reperibilità;

h) il congedo ordinario e straordinario;

i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

l) i permessi brevi per esigenze personali;

m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;

n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;

o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;

p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;

q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.

2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136 possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.»

Nota all'art. 2:

— Si riporta l'articolo 22-bis, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»:

«Art. 22-bis (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). — 1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità, come incrementate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021» e del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», nonché, per le indennità di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, come incrementate ai sensi dell'allegato B al presente decreto.»

— Si riporta il comma 10 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»:

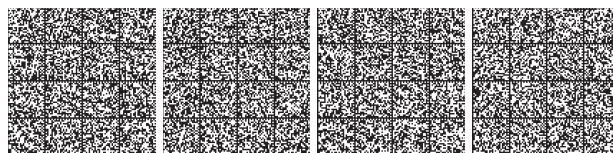
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.»

— Si riporta il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»:

«2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2022-2024, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.»

— Per il comma 609 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note alle premesse.

— Per il comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si veda nelle note alle premesse.



Note all'art. 3:

— Si riporta l'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»:

«Art. 82. (*Assegno alimentare*). — All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misure non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.»

— Si riporta l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»:

«Art. 172. (*Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico*). — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi congruagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.»

Note all'art. 4:

— Per l'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, si veda nelle note all'articolo 2.

Note all'art. 5:

— Per l'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, si veda nelle note all'articolo 2.

Note all'art. 6:

— Si riporta l'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252»:

«Art. 261. (*Clausola di salvaguardia retributiva*). — 1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.»

— Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 12. (*Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato*). — 1.-4. (*omissis*)

5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo transito, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge.

6.-11 (*omissis*)»

— Si riporta l'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante: «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

«Art. 14-sexies (*Clausola di salvaguardia e ulteriori disposizioni per il personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale*). — 1. Al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale si applicano e continuano ad applicarsi, laddove più favorevoli, le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo na-

zionale che espleta funzioni operative, nonché gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 126, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i vigenti limiti di età per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale non si applicano alle procedure assunzionali non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per particolari discipline sportive il bando di concorso può individuare l'età per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse entro un limite minimo di diciassette anni e un limite massimo di trentacinque anni.»

Note all'art. 7:

— Si riporta l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»:

«Art. 3. (*Effetti dei nuovi stipendi*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, del presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 del presente decreto hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente con le rispettive decorrenze ivi previste.»

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo degli artt. 7, 8 e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, come modificato dal presente decreto:

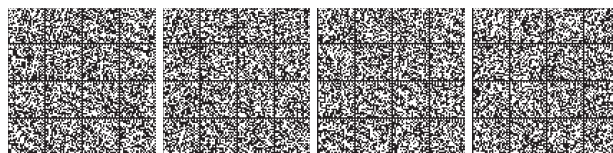
«Art. 7. (*Indennità di impiego operativo*). — 1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attività di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli operativi e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, impiegato nel dispositivo di soccorso ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, è riconosciuta l'indennità di impiego operativo.

2. L'indennità di impiego operativo compete al personale di cui al comma 1, inserito nei turni continuativi 12/24-12/48, nei turni 12/36, nei turni 12/12-12/60 o in altre tipologie di turnazione individuate o da individuarsi con accordi integrativi nazionali, nei limiti dei turni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto.

3. L'indennità di impiego operativo sostituisce i seguenti istituti retributivi accessori che vengono contestualmente disapplicati per il personale di cui al comma 1:

a) indennità di turno di cui all'articolo 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 26 maggio 2004 e per le turnazioni di cui all'articolo 3 del relativo accordo stralcio sottoscritto in data 28 luglio 2004;

b) indennità operativa per il soccorso esterno di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.



4. Le misure dell'indennità di cui al comma 1 e delle relative maggiorazioni orarie sono stabilite rispettivamente in euro 11,50 per ciascun turno di dodici ore e:

a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;

b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.

5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno 2022, per le attività svolte dal personale di cui al comma 1, è riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza, del connesso grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, una maggiorazione dell'indennità di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 6.448.677 annui:

euro 2,00 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore;

euro 2,30 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra;

euro 2,60 a turno in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto, di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

euro 2,70 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale;

euro 2,80 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale.

6. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere destinate, in particolare, ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 4, a decorrere dall'anno 2022.

7. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con l'indennità di cui agli articoli 8 e 9 e con gli emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

8. L'indennità di cui al comma 1 non compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore operativo.

9. In occasione della partecipazione a eventi calamitosi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che prevedono maggiorazioni al trattamento economico accessorio spettante al medesimo personale.

10. Resta ferma la destinazione al fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251. Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

11. Gli oneri di cui al comma 4 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.»

«Art. 8. (Indennità di servizio operativo). — 1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attività di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli operativi, specialistici e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 è riconosciuta l'indennità di servizio operativo.

2. L'indennità di servizio operativo è attribuita al personale di cui al comma 1 che effettua turnazioni o orario giornaliero, assegnato a funzioni correlate all'attività operativa di soccorso nonché ad altri servizi operativi di istituto.

3. L'indennità di servizio operativo sostituisce i seguenti istituti retributivi accessori che vengono contestualmente disapplicati per il personale di cui al comma 1:

a) compenso di produttività giornaliera di cui all'articolo 3 dell'accordo stralcio del 8 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) indennità operativa per il soccorso esterno di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.

4. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è stabilita con le seguenti modalità:

a) personale che effettua turnazioni di dodici ore assegnato a funzioni correlate all'attività operativa di soccorso, ivi compreso il personale specialista: euro 8,50 a turno;

b) personale che effettua turnazioni di dodici ore assegnato ad altri servizi operativi di istituto: euro 2,00 a turno;

c) personale che effettua orario giornaliero nella misura che segue:

euro 1,00 a giornata, in caso di settimana lavorativa di sei giorni;

euro 1,20 a giornata, in caso di settimana lavorativa di cinque giorni.

5. Le misure delle maggiorazioni orarie della indennità di cui al comma 1 sono stabilite:

a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;

b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.

6. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, per le attività svolte dal personale di cui al comma 2, è riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza e del connesso grado di responsabilità, una maggiorazione dell'indennità di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 881.098 annui:

euro 1,00 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

euro 1,20 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

euro 2,00 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua turnazioni di dodici ore;

euro 1,15 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

euro 1,40 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

euro 2,30 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua turnazioni di dodici ore;

euro 1,30 al giorno, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

euro 1,55 al giorno, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

euro 2,60 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua turnazioni di dodici ore;

euro 1,35 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;



euro 1,60 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

euro 2,70 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;

euro 1,40 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

euro 1,70 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

euro 2,80 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore.

7. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, possono essere destinate nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, a decorrere dall'anno 2022.

8. L'indennità di servizio operativo non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 7 e 9 ed è cumulabile con gli emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

9. L'indennità di cui al comma 1 compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore operativo, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

10. Resta ferma la destinazione al fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251. Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

11. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.»

«Art. 9. (Indennità di funzione tecnica e professionale). — 1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attività di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza, è riconosciuta l'indennità di funzione tecnica e professionale.

2. L'indennità di funzione tecnica e professionale è attribuita al personale di cui al comma 1 che effettua orario giornaliero o turnazioni in considerazione delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza, anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

3. L'indennità di funzione tecnica e professionale sostituisce il compenso di produttività giornaliera di cui all'articolo 3 dell'accordo stralcio del 8 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è stabilita con le seguenti modalità:

a) personale che effettua orario giornaliero:

euro 1,00 a giornata, in caso di settimana lavorativa di sei giorni;

euro 1,20 a giornata, in caso di settimana lavorativa di cinque giorni;

b) personale che effettua turnazioni di dodici ore: euro 2,00 a turno.

5. Le misure delle maggiorazioni orarie della indennità di cui al comma 1 sono stabilite:

a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;

b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.

6. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, per le attività svolte dal personale di cui al comma 1, è riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza e del connesso grado di responsabilità, una maggiorazione dell'indennità di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 365.732 annui:

euro 0,52 al giorno, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

euro 0,62 al giorno, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

euro 1,04 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;

euro 0,60 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

euro 0,72 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

euro 1,20 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;

euro 0,68 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

euro 0,81 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

euro 0,35 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua turnazioni di dodici ore;

euro 0,70 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

euro 0,84 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli



tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

euro 1,40 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;

euro 0,73 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;

euro 0,88 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;

euro 1,45 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore.

7. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, possono essere destinate nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, a decorrere dall'anno 2022.

8. L'indennità di funzione tecnica e professionale non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 7 e 8.

9. Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

10. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.

11. Con accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono altresì definiti, nell'ambito delle attività svolte dal personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza del medesimo Corpo nazionale e per un importo pari a euro 300.000 annui, specifici interventi volti a incentivare la produttività del personale medesimo.»

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10. (Pronta disponibilità). — 1. Al fine di integrare il dispositivo di soccorso in caso di calamità e assicurare il pronto impiego in caso di necessità, è istituito il servizio di pronta disponibilità del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnato alle strutture centrali e territoriali con particolare riferimento al personale che espleta attività specialistiche e specializzate.

2. Il personale, individuato prioritariamente su base volontaria e con criteri di equità e di rotazione, incaricato dal dirigente per il servizio di pronta disponibilità, è tenuto a garantire la costante contattabilità, l'arrivo alla sede di servizio con la massima tempestività e comunque entro un'ora dalla convocazione. Il personale è considerato in orario straordinario dall'ingresso in sede fino alla conclusione delle attività che hanno determinato il richiamo.

3. Ferma restando l'osservanza di un periodo di recupero psicofisico tra turni di servizio e di pronta disponibilità di almeno 12 ore, con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definite:

a) le modalità di contatto e di svolgimento dei servizi di pronta disponibilità diurna e notturna del personale che espleta attività specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico-professionali nonché gli eventuali limiti massimi di turni mensili individuali;

b) le misure del compenso per l'effettuazione del servizio di pronta disponibilità, nel limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del presente decreto e dell'eventuale relativa maggiorazione, a decorrere dall'anno 2026, per i casi di impiego effettivo nei servizi istituzionali inferiori a due ore;

c) l'implementazione delle misure di cui alla lettera b), nel limite delle risorse stanziare, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.»

4. Al personale del ruolo degli ispettori antincendi, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative dell'articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, ferma restando l'eventuale revisione dei vigenti accordi integrativi nazionali anche in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. La corresponsione dei compensi di cui al presente articolo decorre dal perfezionamento degli accordi di cui al comma 3.»

— Si riporta l'articolo 12, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121:

«Art. 12. (Utilizzo del Fondo di amministrazione). — 1. A valere sulle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 11 del presente decreto, per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede alla corresponsione dei seguenti emolumenti accessori al personale:

a) (omissis)

b) i compensi per la partecipazione a turni di pronta disponibilità di cui all'articolo 10 del presente decreto, nel limite di euro 3.000.000 annui;

Omissis»

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'articolo 11, del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121:

«Art. 11. (Alimentazione del Fondo di amministrazione). — 1. Per ciascun esercizio finanziario, il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, è alimentato stabilmente:

a) dalle risorse con carattere di certezza e stabilità derivanti da specifiche disposizioni normative o amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo, con o senza effetti di trascinamento negli anni successivi;

b) dall'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, che confluisce stabilmente nel Fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

c) dell'importo corrispondente alle indennità di rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, non più corrisposte al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilità e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

2. Il fondo di cui al comma 1 è altresì annualmente incrementato da:

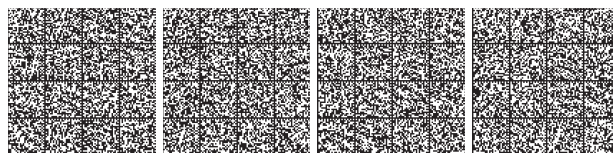
a) i maggiori introiti dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e vigilanza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335;

b) gli introiti derivanti dall'effettuazione dei servizi di formazione e delle attività di controllo di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) gli introiti derivanti dai servizi svolti a seguito di convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 17, della legge 10 agosto 2000, n. 246, e dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 339;

d) le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 365, lettera c), ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) le somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;



f) gli importi corrispondenti ai ratei delle retribuzioni individuali di anzianità e alle mensilità residue delle indennità di rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, nonché agli importi corrispondenti alle mensilità residue di eventuali assegni personali attribuiti a seguito di mobilità, transito o analoga forma di assegnazione da altre pubbliche amministrazioni ovvero a seguito di progressioni di carriera, del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

g) gli ulteriori risparmi di gestione e di spesa e da introiti previsti da altre disposizioni normative o amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo.

3. La costituzione del fondo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

4. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato rispettivamente di euro 26.196, di euro 32.964 e di euro 24.449 per gli anni 2019, 2020 e 2021.»

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 12, del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121:

«Art. 12. (*Utilizzo del Fondo di amministrazione*). — 1. A valere sulle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 11 del presente decreto, per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede alla corresponsione dei seguenti emolumenti accessori al personale:

a) le indennità di impiego operativo, di servizio operativo e di funzione tecnica e professionale, con le relative maggiorazioni previste dagli articoli 7, 8 e 9, commi 4, 5 e 6, del presente decreto, nel limite di euro 78.035.409 annui;

b) i compensi per la partecipazione a turni di pronta disponibilità di cui all'articolo 10 del presente decreto, nel limite di euro 3.000.000 annui;

c) le indennità previste dalla normativa di settore in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

d) i compensi dovuti per le attività di prevenzione e vigilanza antincendi ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335;

e) compensi per attività di formazione svolta dal personale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f) i compensi spettanti al personale del ruolo degli ispettori antincendi di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;

g) gli incentivi ai corsi di formazione per istruttori, docenti, discenti di cui agli accordi integrativi nazionali sottoscritti ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera j), del CCNL 1998-2001;

h) i compensi per attività di studio, ricerca e sperimentazione di cui agli accordi integrativi nazionali sottoscritti ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera c), del CCNL 1998-2001;

i) gli altri compensi e altre indennità previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. I limiti spesa di cui al comma 1, lettere a) e b) non operano con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri medesimi.

3. Le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto anche nelle more dell'accertamento per ciascun anno di competenza della consistenza delle risorse di cui ai successivi commi 2 e 3, del suddetto articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 1 per la corresponsione degli emolumenti accessori in base alle vigenti disposizioni, sono utilizzate per promuovere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato da definire mediante accordi integrativi nazionali ovvero accordi decentrati di livello centrale e periferico.

4. Con accordo integrativo nazionale le risorse di cui al comma 3 sono destinate a incentivare le attività e i compiti cui si riconnettono peculiari responsabilità, fondamentali per l'operatività e l'efficienza

del soccorso tecnico urgente nonché per i correlati servizi tecnico-professionali. In particolare, al personale con funzioni di capo partenza, di autista di automezzi per il soccorso terrestre con patente di terzo e quarto grado, di mezzi navali con patente nautica ma che non espleta le funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al personale con funzioni di consegnatario e di responsabile del personale. Le medesime risorse possono essere utilizzate altresì per:

a) sviluppare le attività progettuali di studio, ricerca, sperimentazione e formazione;

b) remunerare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità nella gestione del soccorso e delle funzioni tecnico-professionali, anche con riferimento all'attività di tutoraggio, ovvero assegnati per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, anche con riguardo al personale operativo che svolge turni di servizio presso i reparti volo ad integrazione del settore aeronavigante;

c) incentivare il personale impiegato in attività di specializzazione e in attività specialistiche di cui agli articoli 45 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, per il quale non sia previsto dalle norme legislative e contrattuali il riconoscimento di specifici emolumenti per l'esercizio delle funzioni di soccorso tecnico professionalizzato;

d) individuare ulteriori compensi finalizzati al conseguimento di obiettivi di efficienza e di efficacia dei settori operativo e tecnico-professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative.

5. Le risorse di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto, all'esito dell'accertamento della relativa consistenza, possono essere utilizzate, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, per l'implementazione degli emolumenti accessori di cui al comma 1, potendo superare il limite di spesa ivi indicato, nonché di quelli definiti ai sensi del comma 4.»

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, recante «Ricepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»:

«Art. 9. (*Indennità di funzione tecnica e professionale*). — Omissis

11. Con accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono altresì definiti, nell'ambito delle attività svolte dal personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza del medesimo Corpo nazionale e per un importo pari a euro 300.000 annui, specifici interventi volti a incentivare la produttività del personale medesimo.»

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14. (*Trattamento di trasferta*). — 1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviato in missione, oltre alla normale retribuzione, compete:

a) una indennità di trasferta pari a:

euro 20,66 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio;

un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro ore o per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte di durata superiore alle ventiquattro ore;

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

c) un'indennità supplementare pari al cinque per cento del costo del biglietto aereo e del dieci per cento del costo per treno e nave;

d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi ovvero delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione;

e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si prolunga per un tempo superiore al normale orario di lavoro



previsto per la giornata; si considera, a tal fine, esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi compreso quello di conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata, con obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali altri beni dell'amministrazione trasportati con esso.

2. Resta fermo che il personale, in occasione dello svolgimento di missioni all'interno del territorio nazionale, è tenuto a fruire, per il vitto e per l'alloggio, delle apposite idonee strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Laddove dette strutture non siano esistenti e disponibili, previa attestazione dei dirigenti preposti alle sedi centrali e territoriali in cui è svolta la missione e previa autorizzazione del dirigente che dispone l'invio in missione al personale competente, sulla base di idonea documentazione:

a) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto;

b) i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura "pasto completo".

c) nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

3. Al personale inviato in trasferta a supporto di delegazioni ufficiali dell'amministrazione, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, spettano i rimborsi e le agevolazioni previsti per i componenti della predetta delegazione.

4. Le attività svolte in particolari situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono così individuate, a titolo esemplificativo:

a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza e di soccorso tecnico urgente;

b) attività di riparazione e controllo urgente di impianti e apparecchiature;

c) attività di esercitazione o che comportino imbarchi immediati su mezzi aeronautici e marittimi.

5. Al personale che svolge le attività di cui al comma 4 spetta la somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera di euro 20,66 lordi in luogo del rimborso del costo per il pasto e di euro 20,66 lordi per il pernottamento.

6. Al personale che fruisce del rimborso di cui al comma 2 spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a), primo alinea, ridotta del settanta per cento; non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.

7. Al personale inviato in trasferta spetta un'anticipazione non inferiore al settantacinque per cento del trattamento complessivo presumibilmente maturato ai sensi del presente articolo.

8. L'indennità di cui al comma 1, lettera a), non spetta in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore. Nel caso di sostituzioni necessarie per assicurare la composizione delle squadre di soccorso nell'ambito del territorio provinciale in cui insiste la sede di servizio, il dipendente si avvale della mensa obbligatoria di servizio, qualora disponibile ovvero ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa. Resta fermo il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

9. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, l'indennità di cui al comma 1, lettera a), non spetta laddove la sede di destinazione coincida con la località di residenza ovvero di dimora abituale, comunicata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

11. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, dalla legge 18 di-

cembre 1973, n. 836, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modifiche e integrazioni.

12. È disapplicato, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2021, l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000.

«13. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base.».

Note all'art. 13:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 2008 - Serie generale.

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, come modificato dal presente decreto:

«Art. 21. (Emergenze locali). — 1. Per emergenze di durata continuativa presumibilmente superiore a 48 ore e per le quali non è stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, il personale inviato in missione svolge, nei limiti della durata dell'emergenza e nell'ambito dello specifico monte ore di lavoro straordinario autorizzato annualmente con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il seguente orario di lavoro:

a) operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse o in imminente pericolo di vita: 24 ore su 24;

b) operazioni di soccorso e primarie attività di messa in sicurezza e mitigazione del rischio residuo: 16 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attività nel periodo di riposo obbligatorio;

c) operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione fino al cessare delle esigenze: 13 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attività nel periodo di riposo obbligatorio.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'avvicendamento del personale appartenente ad altre regioni avviene di norma entro settantadue ore, sulla base di quanto pianificato e disposto dal direttore regionale o interregionale competente per territorio che assicura il coordinamento dell'impiego delle risorse pervenute, anche ai fini della gestione logistica e amministrativa. La movimentazione del personale proveniente da altre regioni è disposta dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo per il tramite del Centro Operativo Nazionale (CON). La gestione delle attività tecniche e operative è assicurata in modo da garantire la piena continuità, sotto la direzione tecnica del Comandante dei vigili del fuoco competente per territorio che attesta lo svolgimento dei servizi.

3. Al rientro in sede il personale impiegato nelle emergenze di cui al comma 1 deve osservare un periodo di riposo per il recupero psico-fisico di almeno ventiquattro ore, sulla base delle attività espletate. I turni di servizio, ove ricompresi nel periodo di riposo, devono essere recuperati.»

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, come modificato dal presente decreto:

«Art. 22. (Mensa). — 1. Per il personale impiegato in turnazioni di almeno dodici ore continuative l'orario di lavoro è comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei servizi di ristorazione in essere, i pasti diurno e serale sono, di norma, fruiti gratuitamente presso la mensa di servizio; previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto e con le relative delegazioni regionali possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa. Nel caso i predetti servizi sostitutivi consistano nel buono pasto, dovranno essere as-



sicurate opportune modalità di distribuzione al fine di contenere i tempi di erogazione degli stessi.

2. Il personale che effettua orario di lavoro giornaliero, dopo sei ore continuative di lavoro, è tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. Il medesimo personale, qualora effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario, autorizzato, di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha diritto al servizio di mensa versando un contributo pari al venti per cento del costo del pasto; laddove non è presente la mensa di servizio, il predetto personale ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa corrisposti con una riduzione del venti per cento. Il personale che effettua almeno nove ore di lavoro ha diritto al servizio di mensa gratuito ovvero, laddove non sia presente il servizio di mensa, ai servizi sostitutivi della mensa. *A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore rispetto alla normale turnazione diurna di 12 ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione notturna di 12 ore ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.*

3. Il personale impegnato in corsi di formazione e aggiornamento professionale di durata giornaliera non inferiore alle otto ore ha diritto ad usufruire del servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero dei servizi sostitutivi della mensa.

4. Nel rispetto delle turnazioni di servizio, al personale impiegato in eventi calamitosi è garantito il servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero i servizi sostitutivi della mensa, senza decurtazione dei trenta minuti di pausa, qualora ricorra la necessità di continuità del servizio.»

Note all'art. 16:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 13.

Note all'art. 17:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 13.

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121, come modificato dal presente decreto:

«Art. 26. (Cessione solidale del congedo ordinario). — 1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli che necessitano di cure costanti, e/o al coniuge convivente, ovvero al convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero ai genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonché ai genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:

a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

b) le quattro giornate di riposo per le festività sopresse.

2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1 possono presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di congedo ordinario e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale in servizio, anche in sedi diverse da quella di appartenenza del dipendente richiedente, garantendo l'anonimato del richiedente.

4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

5. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale da tutti gli offerenti.

6. Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo dopo la completa fruizione delle giornate di congedo ordinario o di festività sopresse, nonché dei permessi e dei riposi compensativi allo stesso spettanti.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le giornate di congedo ordinario e di riposo acquisite rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.

9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti prima della fruizione, totale o parziale, del congedo ordinario e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti secondo un criterio di proporzionalità.

10. La presente disciplina potrà essere oggetto di revisione ai fini di una possibile estensione ad altri soggetti e per altre esigenze di natura solidale.»

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121, come modificato dal presente decreto:

«Art. 33. (Lavoro agile). — 1. Il personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali, come indicato dall'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, può svolgere la propria prestazione di lavoro con la modalità del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, e del lavoro da remoto, mediante accordo individuale e secondo la disciplina adottata con decreto del Ministro dell'Interno, previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.

2. *A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.*»

Note all'art. 21:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 13.

Note all'art. 23:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 13.

Note all'art. 24:

— Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», come modificato dal presente decreto:

«Art. 20. (Individuazione dei distaccamenti disagiati). — 1. I distaccamenti da considerarsi sedi disagiate sono individuati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Capo del Corpo, sulla base dei seguenti criteri:

comuni con meno di 15.000 abitanti, classificati dall'Agenzia per la coesione territoriale come zone di cintura distanti oltre 100 km dal capoluogo di provincia ovvero come aree interne;

distanza del distaccamento dalla sede centrale del Comando;

tempo di percorrenza dalla sede del distaccamento alla sede centrale del Comando in relazione alla situazione plano-altimetrica delle vie di comunicazione stradali;

assenza di una stazione ferroviaria nel comune sede del distaccamento che garantisca adeguati collegamenti in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno;

altimetria massima del percorso stradale di collegamento dal distaccamento alla sede centrale del Comando anche in relazione alle caratteristiche della zona climatica.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della di-



fesa civile definisce i parametri applicativi dei criteri di cui al comma 1, *previa contrattazione integrativa*

3. Il personale operativo non residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo. Il personale operativo residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato secondo l'ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72, previa concertazione a livello locale, da attivarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. A seguito di richiesta motivata del Comandante, previa informazione delle delegazioni locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, una sede territoriale può essere, con decreto del Capo Dipartimento su proposta del Capo del Corpo, considerata disagiata per un periodo di tempo determinato, non superiore a ventiquattro mesi ovvero fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, se ubicata in territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in presenza di situazioni temporanee del tutto eccezionali che compromettono le infrastrutture viarie.»

— Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121, come modificato dal presente decreto:

«Art. 41. (*Contrattazione integrativa*). — 1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 32 (*Contrattazione integrativa*). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 138 e 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie:

in sede di Amministrazione centrale:

a) criteri generali per la mobilità a domanda;

b) criteri generali per l'impiego del personale in attività atipiche;

c) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale;

d) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) criteri generali sulle attività socio - assistenziali del personale e welfare contrattuale;

f) criteri per lo svolgimento del servizio di reperibilità e per la programmazione dei relativi turni;

g) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale e del fondo di Amministrazione nell'ambito dei criteri e delle modalità previste nell'accordo negoziale;

h) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

i) *definizione dei criteri e dei parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti disagiati*;

in sede di Amministrazione locale:

a) criteri generali per la mobilità del personale nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali;

b) criteri generali per la realizzazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale nell'ambito delle articolazioni centrali e regionali.

2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la libertà di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine è prorogabile di altri trenta giorni.

3. La contrattazione integrativa nazionale non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

4. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredate da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilità di cui al comma 3.

5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.”»

25G00133

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-SOL-008) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

